



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7428 del 2025, proposto dal Comune di Ginosa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Lido Orsa Minore di Scarati Giovanna, Sud Platinum S.r.l., Bagno Cesena S.r.l.S., L.G. S.r.l.S, Unione dei Comuni Montedoro, Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni Montedoro, C.U.C. c/o Unione dei Comuni Montedoro, Admin 3 S.r.l., Ditta Individuale Andreula Cosimo, Burrata Bar S.r.l., Canneto Beach di Marcello Corrente & C. S.a.s., Canneto Beach Snc, Cavecon S.r.l., Civiltà Futura Società Cooperativa Sociale, Ditta Individuale D'Angelo Cosimo, D.M.D. S.n.c. di Mallardi Giuseppe & C. Snc, E.T. Edilizia e Turismo S.r.l., G. Beach S.r.l., Ditta Individuale Galante Vincenzo, Giki Tourism S.r.l., Ro.Mat. di Raimondi Matteo & C S.n.c., Hsg S.r.l., La Capannina S.r.l., Lido Centrale – Piccola S.C.R.L., Lido Centrale Società Cooperativa, Lido Franco di Tigrato Luciano e C. Snc, Lido Zanzibar S.r.l., Mediterranea S.r.l.S., Ditta Individuale Mele Adriano,

Musicaeparole S.r.l., Od Multiservice S.r.l.S., Orcamar S.r.l., Perla dello Jonio S.r.l., Poseidone S.r.l., Rb Lido S.r.l.S., Rb Consulting S.r.l., Sarm S.r.l.S., To Do Engineering S.r.l., Ditta Individuale Vadrucchi Luigi, Ditta Individuale Viggiano Riccardo, Vismaf S.r.l.S., Whigest S.r.l., Marchetti Immobiliare S.r.l., Mcd S.r.l., Circolo Nautico Taras, non costituiti in giudizio;

L'Angolino Soc. Coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1214/2025;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L'Angolino Soc. Coop.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Misserini e Giorgio Portaluri, anche in sostituzione dell'avvocato Pier Luigi Portaluri;

1.- Premesso che è appellata la sentenza in epigrafe con la quale il Tar adito, dichiarate infondate le eccezioni in rito sollevate dall'Amministrazione resistente, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione, per l'effetto annullando la deliberazione di G.C. n. 198 del 17.10.2024, la determinazione dirigenziale n. 2441 del 15.11.2024 e la determinazione dirigenziale n. 35 del 27.03.2025;

2.- Più in particolare, il Tar ha statuito che: a) il ricorso introduttivo va accolto

quanto alla domanda di annullamento della deliberazione di G.C. n. 198 del 17.10.2024 e della determinazione dirigenziale n. 2441 del 15.11.2024; b) conseguentemente, vanno accolti i successivi motivi aggiunti, quanto alla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione (determinazione dirigenziale n. 35 del 27.03.2025), che resta inficiato, unitamente alla relativa graduatoria, per illegittimità derivata; c) vanno altresì accolte le doglianze con cui la ricorrente ha denunciato l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui non prevedono che la titolarità delle concessioni in favore degli originari concessionari resti confermata fino all'assegnazione delle nuove concessioni demaniali; d) vanno invece assorbite le restanti censure.

3.- Considerato che l'appello ha dedotto, in via preliminare, l'ultrapetizione in cui è caduto il primo giudice per aver accolto delle censure mai in realtà formulate dalla società ricorrente, posto che essa non ha contestato la possibilità per l'Amministrazione comunale di avviare la procedura di gara in assenza del P.C.C., né ha mai lamentato l'effettiva indizione della procedura di evidenza pubblica, bensì, all'esatto contrario, ha censurato l'illegittima (a suo dire) scelta comunale di non ricomprendere «tra i lotti demaniali da assegnare anche quello di cui alla c.d.m. n. 6/2013 intestata alla ricorrente»;

4.- Ritenuto che l'istanza cautelare proposta dal Comune appellante deve essere accolta, sussistendone i presupposti;

5.- Considerato infatti che, impregiudicato ogni approfondimento in rito e nel merito, sussiste il *fumus boni iuris*, non apparendo *prima facie* manifestamente irragionevole la scelta del Comune di non mettere a gara l'assegnazione del lotto in questione, in considerazione delle sue specifiche caratteristiche geomorfologiche, che lo rendono maggiormente adatto ad essere fruito dalla collettività in generale, piuttosto che a ridivenire oggetto di una nuova concessione attributiva di un diritto di esclusiva in favore della odierna società appellata, proprietaria della retrostante struttura ricettiva alla cui utilità è da anni sostanzialmente asservito il bene

pubblico;

6.- Ritenuto, in definitiva, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, vada accordata prevalente tutela all'uso generale del bene pubblico in favore della collettività, quale uso normale dello stesso, in luogo di quello, eccezionale, di privativa in favore del concessionario;

7.- Ritenuto, infine, con riferimento agli ulteriori motivi accolti dal Tar, che:

- in base al consolidato orientamento della giurisprudenza la mancata approvazione del PCC (piano comunale delle coste) non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure, potendo l'individuazione dei lotti da porre a base di gara avvenire sulla scorta del p.r.c. (ove questo contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate), salve le ipotesi residuali di palesi lacune non colmabili attraverso il ricorso alla lettura e all'interpretazione del piano regionale (cfr. Consiglio di Stato, VII, 7 febbraio 2025, n. 971 che richiama Cons. Stato, n.4788 del 23 settembre 2014);

- neanche appare illegittimo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'affidamento diretto, in favore degli originari concessionari, delle concessioni sino al 15 settembre 2025 (o, comunque, sino alla data che sarebbe stata indicata nell'ordinanza balneare 2025) e, non già, sino all'assegnazione delle nuove concessioni, fermo il limite massimo del 30 settembre 2027: infatti, da un lato, non appare irragionevole la fissazione nei bandi di un termine omologo per tutti i concessionari; dall'altro, la previsione del termine di scadenza delle concessioni in essere in data antecedente a quella di assegnazione delle nuove concessioni appare funzionale a garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari;

8.- Ravvisati giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7428/2025) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la decisione definitiva l'udienza pubblica del 10 marzo 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Daniela Di Carlo**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Chieppa**

**IL SEGRETARIO**